DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 64/2005,

del 29 aprile 2005,

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari ([2]), rettificato dalla GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:

1) i punti 29c, 29d e 29e sono rinumerati rispettivamente come punti 29aa, 29ab, 29ac;

2) dopo il punto 29b (direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«29ba. **32004 R 0809**: regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (CE) n. 809/2004, rettificato dalla GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([1]) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

([2]) GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Richard WRIGHT

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.